

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
270/2025/R/EEL

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL *SETTLEMENT* ELETTRICO E
DELLE PERDITE DI RETE.**

**INTERVENTI SUL TESTO INTEGRATO MISURA ELETTRICA
(TIME) FUNZIONALI ALLA RIFORMA DEL *SETTLEMENT*
ELETTRICO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

19 giugno 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 336/2023/R/eel per l'adozione di provvedimenti funzionali a riformare la regolazione del settlement elettrico e delle perdite di rete a partire dall'anno 2026, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Fa seguito al documento per la consultazione 3 agosto 2023, 377/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2023/R/eel) nel quale l'Autorità ha presentato i primi interventi di aggiornamento e modifica della regolazione del settlement e delle perdite di rete, alla deliberazione 30 luglio 2024, 325/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 325/2024/R/eel) con la quale sono stati definiti gli elementi essenziali della nuova disciplina del settlement che troverà applicazione dal 1 gennaio 2026, nonché alla deliberazione 11 febbraio 2025, 40/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 40/2025/R/eel) con la quale sono stati definiti gli interventi per l'attuazione della nuova disciplina nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII).

Con il presente documento sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione puntuale del TIME (allegato con e senza revisioni rispetto alla versione attualmente vigente) che si rende necessaria alla luce del nuovo contesto delineato con le richiamate deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **16 luglio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Generazione e Assetti per la Transizione energetica (GAT)
Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano
tel. 02.655.65.290
e-mail: info@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1.	INTRODUZIONE E RIFERIMENTI	7
2.	SUPERAMENTO DEI RIFERIMENTI AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MISURA PER FASCIA E MONORARIO E GESTIONE DELLE MISURE DELLE IMMISSIONI	9
3.	SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL TIME FUNZIONALI ALLA RIFORMA DEL <i>SETTLEMENT</i>.....	8

1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI

- 1.1 Il presente documento si inserisce nel procedimento in materia di *settlement* avviato con la deliberazione 336/2023/R/eel nell'ambito del quale sono già state emanate:
- la deliberazione 325/2024/R/eel con cui l'Autorità ha confermato il modello di *settlement* prospettato nel documento per la consultazione 377/2023/R/eel e definito gli elementi essenziali della nuova disciplina che troverà applicazione dal 1 gennaio 2026: ciò al fine di dare certezza alle imprese distributrici, a Terna, al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) e agli utenti circa gli adeguamenti organizzativi e gli sviluppi informatici da porre in atto;
 - la deliberazione 40/2025/R/eel che, al fine di dare attuazione alle disposizioni della richiamata deliberazione 325/2024/R/eel, ha previsto l'ampliamento del contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del SII, e l'introduzione di nuovi obblighi informativi in relazione al popolamento e aggiornamento del medesimo, nonché alla messa a disposizione dei dati di misura;
 - il documento per la consultazione 269/2025/R/eel con il quale l'Autorità ha presentato il nuovo Testo Integrato del *settlement* dell'energia elettrica.
- 1.2 Le disposizioni sopra richiamate richiedono l'aggiornamento del Testo Integrato della Misura Elettrica (TIME) non solo allo scopo di conservare l'unitarietà della disciplina nel testo integrato, ma anche di aggiungere alcuni dettagli su tempistiche e modalità applicative dei principi già deliberati.
- 1.3 L'intervento nell'ambito del TIME è anche l'occasione per attuare alcune azioni di razionalizzazione della disciplina della misura e del *settlement* che si rendono necessarie a seguito del nuovo modello di gestione dei dati di misura che prevede l'utilizzo di misure quart'orarie (rilevate o profilate) e, in prospettiva, la gestione da parte del SII delle misure delle immissioni.
- 1.4 Con il presente documento, quindi, si intende consultare le modifiche all'attuale articolato del TIME tramite le quali:
1. sono integrate le disposizioni di cui alle deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel;
 2. vengono riorganizzati gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura, in particolare verso il SII, funzionali al recepimento delle disposizioni delle sopra richiamate deliberazioni;
 3. si tiene conto del venir meno dei riferimenti al trattamento dei dati di misura per fascia e monorario ai fini del *settlement* a seguito dell'introduzione dell'*Imbalance Settlement Period* (ISP) a 15 minuti;
 4. sono inserite alcune disposizioni attualmente contenute nel TIS in quanto ritenute più pertinenti al tema della misura.
- 1.5 Lo schema di articolato del TIME, allegato al presente testo in due formati (uno evidenzia le revisioni rispetto al TIME vigente, mentre l'altro è un testo senza

revisioni per semplicità di lettura), è corredato di alcune note esplicative e di motivazione nei punti per i quali vengono proposte modifiche.

- 1.6 Le altre disposizioni contenute nelle deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel strettamente attinenti al *settlement* sono invece inserite nel nuovo Testo Integrato Settlement - TIS oggetto del documento per la consultazione 269/2025/R/eel.

2. SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL TIME FUNZIONALI ALLA RIFORMA DEL SETTLEMENT

- 2.1. Si riportano di seguito, in sintesi, le modifiche al TIME derivanti dalle deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel, rimandando per gli elementi di dettaglio alle note inserite nello schema di articolato:
- a) *del. 325/2024/R/eel, punto 5. lettera b) e 40/2025/R/eel, punto 2.:* per ciascun punto di interconnessione fra reti, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura mette mensilmente a disposizione del SII le misure quart'orarie dell'energia elettrica immessa/prelevata in ciascun punto di interconnessione (rilevate o profilate). La disposizione viene traspota nell'Articolo 21 e nell'Articolo 24 del TIME, dove sono dettagliate anche modalità e tempistiche;
 - b) *del. 40/2025/R/eel, punto 3.:* il Gestore del SII mette a disposizione dei soggetti interessati i dati di misura dei punti di interconnessione, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla loro ricezione. La disposizione è traspota nell'Articolo 25 del TIME;
 - c) *del. 325/2024/R/eel, punto 5. lettera c):* i responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura trasmettono mensilmente al SII, in assenza di dati di misura rilevati, i dati di misura stimati per punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e dotati di misuratore monorario. La disposizione è inserita all'Articolo 24 del TIME;
 - d) *del. 325/2024/R/eel, punto 5. lettera d):* le imprese distributrici possono estendere l'applicazione del trattamento quart'orario anche ai punti di immissione e di prelievo con potenza disponibile sul punto inferiore o uguale a 55 kW dotati di misuratori 1G. A tal fine, viene introdotta la definizione di "misuratore 1G programmato quart'orario" all'Articolo 1 del TIME e la disposizione all'Articolo 14 del TIME relativa alla rilevazione dei dati di misura;
 - e) *del. 325/2024/R/eel, punto 5. lettera p) e 40/2025/R/eel, punto 5.:* la prima pone in capo a Terna l'obbligo di mettere a disposizione del SII i dati di misura di energia elettrica relativi ai punti di prelievo per i quali è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura; mentre la seconda aggiunge che le tempistiche sono previste dal TIME. Le disposizioni sono trasposte all'Articolo 24 del TIME;

f) *del. 40/2025/R/eel, punto 6.*: i dati raccolti dal SII di cui al precedente punto e) sono messi a disposizione degli operatori interessati per gli adempimenti amministrativi di competenza. La disposizione è inserita all'Articolo 25 del TIME.

2.2. Infine, nell'ambito del presente documento, sono poste in consultazione le nuove tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati per fascia o su base monoraria (illuminazione pubblica e altri punti di prelievo) che la deliberazione 325/2024/R/eel aveva rinviato a successivo provvedimento.

3. SUPERAMENTO DEI RIFERIMENTI AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MISURA PER FASCIA E MONORARIO, GESTIONE DELLE MISURE DELLE IMMISSIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

3.1 L'adozione del trattamento quart'orario per tutti i punti di misura ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2195 comporta che siano superati i concetti fino ad oggi adottati di "trattamento orario", "trattamento per fasce" e "trattamento monorario" dei dati di misura. Tutte le misure, infatti, devono essere acquisite con granularità quart'oraria e, ove il misuratore non lo consenta, devono essere ricondotte al quarto d'ora in modo convenzionale. La soglia di potenza di 55 kW, attualmente stabilita ai sensi del comma 3.4 del vigente TIS per i punti dotati di misuratore 1G, relativa all'obbligo di acquisizione delle misure quart'orarie rimane per il momento invariata.

3.2 Quanto sopra è stato trasposto nella modifica delle definizioni del TIME di cui all'Articolo 1 e nella modifica introdotta all'Articolo 14 in materia di rilevazione dei dati di misura.

3.3 Inoltre, all'interno dell'Articolo 26 del TIME, è stato introdotto l'obbligo di messa a disposizione a TERNA delle misure puntuali delle immissioni, attualmente disciplinato ai sensi dell'Articolo 36 del TIS. Lo spostamento risponde all'obiettivo di raccogliere nel TIME tutte le disposizioni che riguardano l'acquisizione e la messa disposizione dei dati di misura puntuali (ossia non aggregati).

3.4 Infine, sono presenti delle disposizioni transitorie nelle more della completa implementazione dalla riforma.